



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Area Affari Generali e Legali
"Centrale Acquisti"

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero della determina n. 793/2020 Prot n. 98174 del 13/07/2020

Oggetto: G031_2020 - Determina a contrarre art. 32, comma 2 Decreto Legislativo 50/2016.

Contenuto: Determina di indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), d.lgs. 50/2016 per la fornitura di licenze CISCO WEBEX per i docenti di Ateneo oltre a giornate di supporto specialistico su piattaforma per l'Università degli Studi di Firenze, tramite RDO aperta sul bando *MEPA "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio"* CIG: 836741621F

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Lorenzo Petracchi
Struttura proponente l'atto: Centrale Acquisti
Dirigente: Dott. Massimo Benedetti

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:

Importo complessivo € 200.000,00 oltre IVA di legge

La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal MUR per l'Ateneo Fiorentino in base al DM n. 8 del 3 maggio 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca.

Allegati Atto:

Allegato N. 1 schema disciplinare di gara
Allegato N. 2 schema di Capitolato

Tipologia di pubblicazione "Integrale"

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “*Codice dei contratti*” e relative linee guida;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;

PRESO ATTO della proposta piano investimenti (agli atti della procedura) finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica, dei servizi agli studenti e del supporto al Lavoro Agile che il Dirigente dell’Area per l’Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi e Informatici e Direttore Tecnico di SIAF ha presentato al Consiglio di Amministrazione;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/06/2020 ha espresso parere favorevole al progetto proposto e al relativo piano di interventi (agli atti della procedura);

RICHIAMATA la nota prot. n. 94748 del 07/07/2020 del Dirigente di SIAF, ing. Marius Bogdan Spinu, con la quale il sig. Lorenzo Petracchi, afferente all’Unità di Processo “Coordinamento Tecnico Applicativi”, è stato nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016 per la procedura di fornitura di licenze Cisco Webex per i docenti di Ateneo oltre a giornate supporto specialistico su piattaforma;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dal MUR per l’Ateneo Fiorentino in base al DM n. 8 del 3 maggio 2020 del Ministro dell’Università e della Ricerca;

RI TENUTE sussistenti le condizioni di diritto e di fatto per indire una procedura negoziata, ex art. 36 co. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016, tramite RDO aperta sul *bando MEPA “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”*;

VISTE le indicazioni e la documentazione fornita dalla struttura richiedente l’avvio della procedura di affidamento, e preso atto dell’ammontare stimato dell’appalto pari a Euro 200.000,00 legittimante l’attivazione della procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO dell’esigenza, rappresentata nella Relazione del RUP (agli atti), di fissare tempistiche di presentazione delle offerte considerando la necessità di porre in esercizio la strumentazione oggetto di acquisizione prevedendo necessariamente che l’ordine sia emesso entro e non oltre venerdì 17 luglio 2020;

VISTI gli atti di gara, e in particolare:

- Schema di Disciplinare di gara (Allegato 1);
- Capitolato Speciale di appalto (Allegato 2);

tutto ciò premesso e richiamato



DETERMINA

- a) di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016, tramite RDO aperta sul bando di abilitazione MEPA *"Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio"*, per l'affidamento del contratto di *Fornitura di licenze Cisco Webex per i docenti di Ateneo oltre a giornate supporto specialistico su piattaforma per l'Università degli Studi di Firenze*;
- b) il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- c) il contratto sarà affidato "a corpo" ai sensi art. 3 lett. d) d.lgs. 50/2016, alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto (allegato 2) e più in generale nella documentazione di gara;
- d) di dare atto che la spesa complessiva è pari alla somma massima di € 200.000,00, oltre IVA di legge, ed è assicurata dal MUR per l'Ateneo Fiorentino in base al DM n. 8 del 3 maggio 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca;
- e) di procedere, in esito all'aggiudicazione della gara di appalto, alla contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016, con le modalità previste dalla piattaforma di negoziazione del MEPA;
- f) la pubblicazione del presente atto e allegati ai sensi art. 29 d.lgs. 50/2016 sul profilo web dell'Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di Gara/Delibere a contrarre, sul link Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole procedure;
- g) di partecipare il presente provvedimento a tutti gli interessati;

Il Dirigente
F.to Dott. Massimo Benedetti



CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

**RDO MEPA PER LA FORNITURA DI LICENZE CISCO WEBEX PER I DOCENTI
DI ATENEO OLTRE A GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO SU
PIATTAFORMA, PER TRE ANNI A DECORRERE DAL 10 AGOSTO 2020**

Importo massimo complessivo:

€ 200.000 IVA esclusa

CIG: 836741621F

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott Lorenzo Petracchi



ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura ed installazione, messa in funzione e successiva assistenza del Servizio Cloud Cisco Webex Education con licenze per 3000 docenti/staff universitario, con account studenti gratuito oltre a giornate di supporto specialistico su piattaforma, per tre anni, a decorrere dal 10 agosto 2020, per le esigenze definite nella Proposta piano investimenti finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica, dei servizi agli studenti e del supporto al Lavoro Agile che il Dirigente dell'Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi e Informatici e Direttore Tecnico di SIAF ha presentato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/06/2020.

La fornitura si intende costituita da tutti i moduli Meetings, Trainings, Events ed EDU Connector per l'integrazione con la piattaforma Moodle oltre allo spazio di archiviazione sul cloud e include anche a titolo gratuito:

- Le licenze meetings e messaging a titolo gratuito per gli studenti
- Le licenze per la registrazione di endpoint video pari al numero di utenti paganti
- Il pacchetto "Pro Pack"
- Il pacchetto "Content Management"
- Cisco Webex Hybrid Services
- Una crescita a titolo gratuito degli utenti pari al 20% (cd "growth allowance", vedi pag.3 del data sheet: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/spark-flex-plan/datasheet-c78-740756.html>)

ARTICOLO 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo massimo della fornitura complessiva è di € **200.000, IVA al 22% esclusa ed è così composto:**

Collaboration Flex Plan for Education

(<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/spark-flex-plan/datasheet-c78-740756.html>)

Q.ta	Descrizione
3.000	Cloud Meetings (Meetings, Training, Events, Support, Branded microsite)
1	Collaboration Support Services – Basic Support
322 TB	Included File Storage (20 GB x 3.000 + 20% + 5 GB x 50.000 = 322 TB)
1	Included VoIP
50 GB – illimitato per 1 anno	Included Cisco Webex Storage



3.600	Cisco Spark Devices upfront purchase registration
3k+50k+20%=63.600	Cloud Meetings/Cloud User Message Entitlement
3k+50k	Toll Employee Count
3.000	Pro Pack for Cisco Webex Control Hub
3.000	A-FLEX Webex Edge Audio
20 giornate	Sistemista Esperto per supporto specialistico su piattaforma Webex

Il prezzo offerto si ritiene comprensivo di: servizio di installazione, servizio di formazione, 12 mesi di garanzia e ogni altra prestazione richiesta per l'effettuazione del presente appalto.

Non sussistono interferenze per il presente appalto e pertanto i relativi oneri sono pari a zero.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo dell'incaricato di responsabile dell'appalto, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

ARTICOLO 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" verranno svolte da Lorenzo Petracchi



,SIAF : via delle Gore 2, e mail: lorenzo.petracchi@unifi.it.

ARTICOLO 5 - CONFORMITÀ A DISPOSIZIONI E NORME

Gli strumenti devono essere conformi alla legislazione vigente. In particolare, devono rispettare le Direttive dell'Unione Europea recepite dalla legislazione nazionale. (Eventuale)

ARTICOLO 6 - OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Con la presente fornitura, UNIFI si propone di realizzare gli obiettivi definiti nel piano investimenti finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica, dei servizi agli studenti e del supporto al Lavoro Agile determinato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta el 26/06/2020.

Quanto proposto dalla Ditta Partecipante deve pertanto fornire soluzioni che consentano di rispettare gli obiettivi di carattere generale sopra indicati.

ARTICOLO 7 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Gli Strumenti offerti

Descrizione	Dettaglio
Cloud Meetings (Meetings, Training, Events, Support, Branded microsite)	Licenze Cloud Meetings per i docenti
Collaboration Support Services – Basic Support	Servizio di supporto Webex, livello Basic. Accesso alla TAC, aggiornamenti, ecc.
Included File Storage (20 GB x 3.000 + 20% + 5 GB x 50.000 = 322 TB)	Storage pooled per il Messaging (tramite Teams)
Included VoIP	Licenza per accesso telefonico ai Meeting in VoIP, per tutti gli utenti
Included Cisco Webex Storage	Storage per le registrazioni dei Meeting, valore iniziale di 50 GB ma illimitato per un anno
Cisco Spark Devices upfront purchase registration	Licenze di registrazione in Cloud Webex per endpoint video Cisco, pari al numero di utenti paganti +20% = 3.600
Cloud Meetings/Cloud User Message Entitlement	Licenze "Cloud Meetings e Messaging" per docenti e studenti
Toll Employee Count	Licenza per accesso telefonico ai meeting via PSTN toll call-in per tutti gli utenti Meetings
Pro Pack for Cisco Webex Control Hub	Disponibile per tutti gli utenti



A-FLEX Webex Edge Audio	Licenze per utilizzo della funzionalità di Webex Edge Audio per l'accesso telefonico a meeting. Prevede CUCM (CallManager)
Sistemista Esperto per supporto specialistico su piattaforma Webex	Formazione specialistica agli utenti e supporto specialistico (1)

- (1) Il supporto deve essere erogato in modo da garantire l'intervento in tempi ragionevoli dalla segnalazione da parte di SIAF al fornitore, a garanzia della continuità della didattica secondo modalità concordate tra le parti. Eventuali reiterate sollecitazioni di intervento per le quali non si abbia riscontro o risoluzione del problema da parte del fornitore determinano causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 8 – TEMPI PER LA FORNITURA ED ESECUZIONE - PENALI

Gli strumenti dovranno essere consegnati e messi in funzione entro e non oltre il 10 agosto 2020. In caso di ritardo nella consegna e/o messa in funzione della fornitura oltre il termine del 10 agosto 2020, questa Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà di recedere dal contratto.

Fatto salvo quanto sopra, sono, altresì, previste le seguenti penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Sono previste le seguenti penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nel caso si verificano le seguenti condizioni sono previste applicazioni di penalità come di seguito elencate.

- a) Mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per l'esecuzione della fornitura, per inadempienza pari al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale cadauno;
- b) Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale cadauno;
- c) Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nel precedente comma 1, si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo mail, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale l'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio di UNIFI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.

Verificandosi deficienza o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, UNIFI avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell'appalto, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito da UNIFI. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato da UNIFI con rivalsa sulle somme dovute all'impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dal UNIFI mediante l'escussione della cauzione definitiva.



Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il R.U.P., fatta salva l'applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere, dalle somme spettanti all'impresa appaltatrice, il relativo compenso ricavabile dal ribasso offerto in sede di gara, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'impresa appaltatrice.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto da UNIFI.

Con l'accettazione del presente Capitolato d'Appalto, l'Impresa autorizza UNIFI ad operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di penalità/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile; pertanto tutte le penali la cui applicazione è prevista e disciplinata dal presente capitolato, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente appaltante a causa dei ritardi.

Resta inteso che, nel caso la ditta non inizi gli interventi entro i termini stabiliti, la Stazione Appaltante resterà libera di far eseguire ad altre ditte in danno all'aggiudicataria gli stessi interventi, ponendo poi, a carico della ditta inadempiente, le maggiori spese sostenute e tutti gli eventuali danni subiti.

Le penalità sono comunicate all'Impresa in via amministrativa, mediante PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

E' riconosciuta all'Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, con istanza, corredata dei documenti necessari a comprovare le ragioni ritenute giustificative della non applicabilità delle penali.

Le istanze devono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale l'Università di Firenze comunica all'Impresa la determinazione di applicare le penali per le inadempienze contestate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazione di penali.

Costituiscono motivo di spostamento dei termini delle prestazioni, quelli connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dalla Stazione Appaltante, purché l'Impresa provveda, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, ad inoltrare specifica comunicazione.

Qualunque fatto della Stazione Appaltante che obblighi l'Impresa a sospendere



il servizio o a ritardarlo, può costituire motivo per lo spostamento dei termini. Non possono essere contestate penalità in relazione ad inadempienze determinate da cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 9 - CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DEGLI STRUMENTI

Nel corrispettivo sono inclusi: trasporto e installazione e supporto tecnico. La ditta aggiudicataria è tenuta a consegnare la fornitura proposti in gara, tuttavia se nel corso della durata della fornitura si rendessero disponibili eventuali prodotti innovativi, messi in commercio successivamente alla aggiudicazione come evoluzione dei prodotti oggetto di aggiudicazione, questi potranno essere proposti. L'eventuale fornitura di tali - diversi- dispositivi è vincolata al parere positivo da parte del responsabile del procedimento.

Gli strumenti dovranno essere consegnati e messi in funzione **entro e non oltre il 10 agosto 2020**. Il responsabile del procedimento può procedere all'emissione dell'ordine di consegna subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace nei casi previsti dalla legge. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al D.Lgs. 50/2016 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Inoltre, se richiesto da SIAF (in fase di ordine o anche successivamente) la Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare:

- **un manuale tecnico** (service)

ARTICOLO 10 - CRITERI E MODALITA' DI CONTROLLO DELLA FORNITURA

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto. Prima del pagamento delle prestazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione del contratto accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11 - VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE

Per l'accertamento della regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, si darà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del procedimento.

ARTICOLO 12 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO

Gli strumenti non passano di proprietà dell'Amministrazione e l'aggiudicatario non acquista diritto al pagamento del relativo importo fino alla data di



emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento.

Il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva la facoltà di effettuare in sede di collaudo ogni verifica ritenuta opportuna per valutare tutti gli aspetti necessari ad attestare la rispondenza della fornitura a quanto richiesto in Capitolato ed alle eventuali condizioni migliorative offerte dalla Ditta Aggiudicataria, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, normative, etc...

ARTICOLO 13 – FORMAZIONE/Assistenza

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un adeguato addestramento gratuito del personale della Stazione Appaltante per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all'uso e la manutenzione ordinaria.

ARTICOLO 14 - GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

Per gli strumenti oggetto del presente capitolato la ditta aggiudicataria deve garantire il mantenimento in efficienza e secondo gli standard qualitativi e di sicurezza previsti dal fabbricante e dalle norme vigenti per almeno 12 mesi dal collaudo.

Le Amministrazioni si riservano il diritto, a fronte di ripetuti guasti o fermi macchina, di richiedere alla Ditta Aggiudicataria la sostituzione dei dispositivi installati.

GARANZIA

Il periodo di garanzia decorre dalla data di collaudo definitivo dei dispositivi e

dovrà essere di almeno 12 mesi omnicomprensiva (con la sola esclusione del dolo) per tutte le attrezzature.

Durante il periodo di garanzia la ditta aggiudicataria si impegna a:

- Provvedere gratuitamente con personale proprio specializzato a tutti gli interventi ed attività che si rendessero necessari per il ripristino della funzionalità dei sistemi offerti, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio.

Durante il periodo di garanzia la Stazione Appaltante rimborserà il solo costo dei ricambi e solo se sarà comprovato in contraddittorio con la ditta fornitrice che i guasti e le rotture siano derivate da uso doloso da parte del proprio personale.

Art. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il prezzo offerto sarà comprensivo di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura ad esclusione della sola IVA. Il pagamento della prestazione contrattuale avviene previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di servizi e forniture, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.

Il pagamento della fornitura, sarà effettuato, dietro presentazione della fattura da parte dell'appaltatore, con le seguenti modalità:

1. pagamento a saldo (dopo la verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione).

Il pagamento, previo benestare del responsabile del procedimento e previa regolarità amministrativa e contributiva, sarà effettuato a 60 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura.

Non saranno tenuti in conto servizi/forniture eseguiti irregolarmente, in contraddizione, non richiesti dagli ordinativi della D.E.C. o non conformi al contratto.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b).

I corrispettivi contrattuali, in via generale si precisa che il pagamento del corrispettivo verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata:



- 1) L'Università rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione autorizzazione a fatturazione e provvede all'invio via PEC della medesima all'appaltatore con i dati necessari alla fatturazione;
- 2) l'Appaltatore, ricevuta l'autorizzazione, emette fattura intestata all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE- SIAF, deve essere inviata tramite i canali previsti dalla fattura PA, (il codice IPA) e provvede all'invio del documento all'Università, con annotazione del codice CIG, indicato in frontespizio al presente Capitolato ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" , assolvendo in tal modo agli obblighi previsti all'art.10 della medesima, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 3) L'amministrazione ricevuta la fattura, provvede all'emissione dell'ordinativo di pagamento.

L'Università, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti della L. 231/2002, e successive modifiche ed integrazioni.

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello Sdi al sistema del cliente dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, il Settore Finanziario provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, di cui al successivo punto, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.it

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazione di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dalla L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (scissione pagamenti).

Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il DURC, attestante la regolarità del fornitore in merito al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'AOUC entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara.

L'appaltatore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 17 - SUB-APPALTO

L'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo il contratto senza il consenso dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE. Il subappalto è ammesso in conformità all'art.105 del D.Lgs.50/2016, tenuto conto della specificità del servizio/fornitura in questione. La quota parte subappaltabile non deve superare il del 30% dell'importo complessivo del contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE delle prestazioni subappaltate. L'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo il contratto senza il consenso dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE.

ARTICOLO 18 – VIZI DELLA FORNITURA – DIFETTI DI CONFORMITA' – DECADENZA - PRESCRIZIONE

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione beni conformi al contratto di appalto. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal fornitore e possiedono le qualità del bene che il fornitore ha presentato all'Amministrazione come campione o modello;

- c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che l'Amministrazione può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal fornitore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dall'Amministrazione e che sia stato da questi portato a conoscenza dell'appaltatore al momento della conclusione del contratto e che l'appaltatore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, l'Amministrazione era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dall'Amministrazione.

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto del servizio è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dall'appaltatore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dall'Amministrazione, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

L'Amministrazione può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

E' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone all'appaltatore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli



inconvenienti per l'Amministrazione.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all'Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

L'Amministrazione può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato dall'Amministrazione;
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all'Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

- a) qualora l'Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'appaltatore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione del rimedio alternativo proposto;
- b) qualora l'Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Il fornitore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla esecuzione degli interventi.

L'Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto al:

- 1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione,
- 2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo
- 3) ovvero alla risoluzione del contratto,

conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art.19 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una riunione di coordinamento con l'impresa aggiudicataria al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta. L'impresa aggiudicataria informerà e formerà adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e comunicherà alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell'appaltatore e quindi compresi nel prezzo, gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisoria, i mezzi d'opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per l'esecuzione di tutta la fornitura/servizio;
2. l'allontanamento dei materiali ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, imballaggi etc.;
3. le prove che l'Amministrazione appaltante ordini in ogni tempo da eseguirsi presso le sedi da essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione di quanto precedentemente prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. La conservazione degli eventuali campioni, munendoli di sigilli e firma dell'Amministrazione appaltante e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
4. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai e comunque che potranno intervenire in corso d'opera;
5. il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;

6. l'adozione nell'esecuzione di tutta la fornitura/servizio dei procedimenti e delle cautele necessarie, per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza;
7. lo sgombero degli imballaggi e dei materiali utilizzati per la fornitura/servizio;
8. ai sensi dell'art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

ARTICOLO 20 - CAUSE RISOLUZIONE CONTRATTO

Le cause di risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione sono le seguenti:

- a) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. E' comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo;
- b) in ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.
- c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- e) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- f) ogni altro caso per il quale l'Amministrazione procedente ritenga sussistere

la gravità dell'inadempimento.

Il grave errore comporta la risoluzione del contratto e l'appaltatore non potrà partecipare alla nuova gara d'appalto.

ARTICOLO 21 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' ammesso il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione nei seguenti casi:

- 1) qualora la variante superi 1/5 dell'importo dell'appalto l'Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei servizi/forniture eseguiti;
- 2) in caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia
- 3) la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi/forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti sul luogo di esecuzione dell'appalto accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto prima della comunicazione dello scioglimento del contratto, oltre al decimo dell'importo delle servizi/forniture non eseguite. Il decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi/forniture lavori eseguiti.

ARTICOLO 22 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

ARTICOLO 23 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà in una delle forme stabilite dalla legge ai sensi dell'art.32 comma14 del D.Lgs 50/2016.

Tutte le spese relative alla stipula del contratto d'appalto in questione sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice.



ARTICOLO 24 - CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

In ragione della stipula del contratto l'appaltatore è chiamato a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una cauzione definitiva in favore dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE per un importo pari al 10% dell'importo aggiudicato, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art.103 del D.Lgs 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art.93 comma7 del medesimo decreto.

ARTICOLO 25 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) contratto di appalto stipulato in forma pubblica;
- 3) documenti ed elaborati allegati al contratto.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal contratto o indicati nel capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 26 - SEGNALAZIONE ALL'ANAC

In caso di **false dichiarazioni** rilasciate dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna e collaudo, l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Anac, per l'adozione delle sanzioni previste. Oltre alla segnalazione all'Autorità si procederà ad incamerare il deposito cauzione definitivo.

Qualora le **false dichiarazioni** attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara si procederà inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all'applicazione di ogni altra azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 27 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il fornitore, firma digitalmente il presente Capitolato, dichiarando contestualmente quanto segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori,



Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'Università Degli Studi Di Firenze e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo.

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Università Degli Studi Di Firenze per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Università Degli Studi Di Firenze comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

ARTICOLO 28 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

ARTICOLO 29 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

Fanno parte della documentazione di gara: il presente Capitolato con i seguenti



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Lorenzo Petracchi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



DISCIPLINARE DI GARA

G031_2020: PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, co. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di licenze CISCO WEBEX per i docenti di Ateneo oltre a giornate di supporto specialistico su piattaforma per l'Università degli Studi di Firenze, tramite RDO aperta sul bando MEPA "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio" CIG: 836741621F

Importo complessivo € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00.

Premesse

L'Università degli Studi di Firenze ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), d.lgs. 50/2016 per la fornitura di licenze CISCO WEBEX per i docenti di Ateneo oltre a giornate di supporto specialistico su piattaforma per l'Università degli Studi di Firenze, tramite RDO aperta sul bando MEPA "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio" CIG: 836741621F

La procedura di affidamento in oggetto è stata attivata con Decreto Dirigenziale n. 793/2020 Prot n. 98174 del 13/07/2020

Il luogo di esecuzione del contratto è SIAF – Università degli Studi di Firenze, via delle Gore 2 Firenze.

L'aggiudicazione avverrà in seguito alla valutazione delle offerte economiche proposte dagli operatori economici, con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo secondo quanto previsto dall'articolo 95, co. 4 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).

La gara è strutturata su UNICO LOTTO, individuato con il seguente codice CIG: 836741621F.

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Lorenzo Petracchi

Il Responsabile della Procedura di Gara è il Dott. Massimo Benedetti: email centrale.acquisti@unifi.it

La documentazione di gara, oltre al presente Disciplinare e alla documentazione di cui al Bando Mepa "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", comprende i seguenti documenti:

1. Capitolato Speciale.
2. Modello Offerta Economica generato dal sistema.
3. Modello editabile DGUE

Università degli Studi di Firenze
Centrale Acquisti
Via Gino Capponi, 7 – 50121 Firenze
ufficio.contratti@pec.unifi.it
centrale.acquisti@unifi.it



1. Oggetto e durata del contratto, importo a base di gara

1.1. Il presente disciplinare di gara e il Capitolato Speciale contengono norme integrative, quali condizioni particolari di R.D.O., rispetto al Bando Consip di abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, nonché alle regole generali di e-procurement, cui l’operatore economico concorrente è in ogni caso vincolato. Il presente documento indica, in particolare, le modalità di partecipazione alla procedura attivata dall’Università di Firenze per l’affidamento del contratto di fornitura dei prodotti informatici aventi le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale, nonché i servizi accessori di consegna, installazione, assistenza e manutenzione.

1.2. L’importo di corrispettivo stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, sul quale verrà applicata la percentuale di sconto offerta, è pari a **Euro 200.000,00** (duecentomila/00), oltre iva di legge. I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 0 (zero), in quanto non si ravvisano rischi da interferenze legati all’esecuzione delle prestazioni.

1.3. L’appalto è da considerare affidato a corpo. Pertanto, l’aggiudicatario dovrà procedere con l’esecuzione di tutte le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante, previste nella documentazione posta a Gara, alle condizioni economiche indicate nell’offerta, da considerare non modificabili e onnicomprensive di qualsivoglia costo o spesa accessoria per tutta la durata dell’impegno.

Il prezzo offerto si ritiene comprensivo di: della fornitura, che si intende costituita da tutti i moduli Meetings, Trainings, Events ed EDU Connector per l’integrazione con la piattaforma Moodle oltre allo spazio di archiviazione sul cloud e include anche a titolo gratuito:

- Le licenze meetings e messaging a titolo gratuito per gli studenti
- Le licenze per la registrazione di endpoint video pari al numero di utenti paganti
- Il pacchetto “Pro Pack”
- Il pacchetto “Content Management”
- Cisco Webex Hybrid Services
- Una crescita a titolo gratuito degli utenti pari al 20% (cd “growth allowance”, vedi pag.3 del data sheet: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/spark-flex-plan/datasheet-c78-740756.html>)
- servizio di installazione, servizio di formazione, 12 mesi di garanzia e ogni altra prestazione richiesta per l’effettuazione del presente appalto.

Le prestazioni richieste sono, in ogni caso, indicate nel Capitolato Speciale d’appalto;

1.4. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

1.5. La spesa complessiva dell’appalto è assicurata dal MUR per l’Ateneo Fiorentino in base al DM n. 8 del 3 maggio 2020 del Ministro dell’Università e della Ricerca.

1.6. La Stazione Appaltante è soggetta all’applicazione del sistema di Split Payment.

2. Soggetti ammessi a presentare offerta

2.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare offerta in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.

2.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

2.3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

2.4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

2.5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

2.6. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra



forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

2.7. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

2.8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

2.9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

2.10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

2.11. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. Requisiti generali

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.



4. Requisiti speciali e mezzi di prova

4.1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente paragrafo.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da soggetti privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- Non richiesti.

- Requisiti di capacità tecniche e professionali:

- Non richiesti.

4.2. In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti:

- a) Requisiti generali e condizioni di partecipazione di cui al precedente paragrafo 3: ciascun soggetto deve esserne in possesso.

5. Avvalimento

5.1. Visti i requisiti di partecipazione richiesti, non è previsto il ricorso all'avvalimento

6. Documentazione di gara

6.1. Tutta la documentazione relativa alla procedura di affidamento è resa disponibile attraverso la piattaforma elettronica di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

6.2 La documentazione originale è conservata presso l'Università degli Studi di Firenze, Centrale Acquisti, Via Gino Capponi n. 7, 50121 Firenze.

7. Chiarimenti

7.1. È possibile richiedere chiarimenti in merito alla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti, posti all'attenzione del Responsabile del Procedimento, utilizzando il Sistema del MEPA, Area Comunicazioni.

Le domande di chiarimento potranno essere presentate **sino a 1 (uno) giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

7.2. Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Se ritenute d'interesse generale, i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno rese disponibili a tutti gli operatori economici interessati.



7.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

8. Modalità di presentazione della documentazione

- 8.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a. sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.;
 - b. devono essere rese e sottoscritte con firma digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 8.2. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 8.3. Potranno essere utilizzati i modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante.
- 8.4. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

9. Soccorso istruttorio

- 9.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
- 9.2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- 9.3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
- In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 9.4. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante



invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

10. Comunicazioni

10.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica del MEPA, nell'apposita sezione Comunicazione con i Fornitori. Potranno essere altresì utilizzati i riferimenti al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dagli operatori economici, riferimenti il cui utilizzo è da ritenersi espressamente autorizzato dall'offerente. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale recapito elettronico dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

10.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al soggetto indicato quale mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

11. Subappalto

11.1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

11.2. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

11.3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

12. Ulteriori disposizioni

12.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante.

12.2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, in ipotesi di aggiudicazione, di non stipulare il contratto d'appalto.

12.3. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal giorno indicato quale termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

12.4. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente il contratto stesso.

12.5. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, la stipulazione del contratto potrà avvenire senza applicazione del termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo art. 32.

13. Modalità di presentazione delle offerte

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è quello indicato nell'invito a presentare offerta tramite RDO sul Mepa. La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePA con le prescrizioni tecniche ivi previste.

La documentazione di partecipazione dovrà essere prodotta mediante inserimento, secondo le specifiche tecniche previste dal MePA, nelle seguenti buste virtuali:

- "Busta virtuale Amministrativa": contenente la documentazione amministrativa.
- "Busta virtuale Offerta Economica": contenente l'offerta economica (ribasso offerto sull'importo posto a base di gara).

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo indicato quale base di gara.

14. Contenuto della "Busta virtuale Amministrativa"

Nella Busta virtuale Amministrativa i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

- **Dichiarazione di partecipazione**, generata dal Sistema, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.
Si evidenzia all'attenzione degli Operatori Economici concorrenti l'esigenza di produrre diverse Dichiarazioni di partecipazione redatte e sottoscritte da tutti i soggetti giuridici coinvolti nella procedura, in relazione alla organizzazione utilizzata per la partecipazione.
- **La DGUE** (Dichiarazione di gara unica europea) di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e al DM Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, integrato dalla dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) del Codice. A tale proposito la Stazione Appaltante mette a disposizione modello editabile di DGUE (Allegato 5). Le Linee Guida per la compilazione adottate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti sono disponibili all'indirizzo web <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>. Per quanto riguarda la **parte IV della DGUE**, l'operatore economico può limitarsi a compilare la sola sezione **α**, senza dunque compilare nessun'altra sezione **della parte IV**. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore o institore; in tal caso, ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del Codice Civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento.
Si evidenzia all'attenzione degli Operatori Economici concorrenti l'esigenza di produrre diverse DGUE redatte e sottoscritte da tutti i soggetti giuridici coinvolti nella procedura, in relazione alla organizzazione utilizzata per la partecipazione (si osservino le indicazioni fornite nelle Linee Guida del MIT).
- **Capitolato Tecnico della fornitura**, sottoscritto con firma digitale per accettazione.
- **Disciplinare di gara**, sottoscritto con firma digitale per accettazione.
- **PASSOE** - La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema "AVCPass". I concorrenti devono registrarsi al sistema <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass> e acquisire il "PassOE" da produrre in sede di partecipazione.



15. Contenuto della “Busta virtuale Offerta Economica”

Nella Busta Economica, **a pena di esclusione dalla procedura**, dovrà essere allegato il documento informatico, **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’offerente, contenente l’Offerta Economica, espressa mediante ribasso percentuale da applicare al corrispettivo a corpo posto a base di gara.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 non è necessaria l’indicazione dei costi aziendali della manodopera né degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di partecipazione in composizione/forma plurisoggettiva l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici coinvolti.

La partecipazione alla procedura di RDO mediante caricamento a sistema dell’offerta sottintende l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute in tutti i documenti di gara.

16. Procedura di aggiudicazione e stipula del contratto

L’avvio delle operazioni di apertura delle buste virtuali avverrà alla data indicata sulla piattaforma telematica del MEPA.

Tutte le attività verranno svolte, ove possibile, privilegiando le esigenze di continuità e concentrazione.

Nel caso in cui le offerte economiche di due o più concorrenti presentino il medesimo ribasso, ai fini della formazione della graduatoria si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La stipula del contratto avverrà utilizzando la piattaforma telematica del MEPA, secondo le regole del sistema.

La stazione appaltante procede alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a). L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione;

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’inizio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).

La Stazione Appaltante si riserva, in caso di necessità sottesa all’interesse pubblico legato all’erogazione delle prestazioni richieste con il lotto posto a gara, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata in seguito alla stipula del contratto, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Gli atti relativi alla presente procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016.

17. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dalle imprese che parteciperanno alla gara saranno oggetto di trattamento limitatamente alle esigenze legate allo



svolgimento del procedimento e per il tempo necessario agli adempimenti riconducibili alla gara.

I dati saranno conservati oltre tale periodo per assicurare gli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi richiesti dalla legge e salvo eventualmente termini più lunghi, non determinabili a priori, in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (ad esempio azioni giudiziarie); per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, i dati saranno conservati per un periodo di tempo illimitato.

I dati potranno essere trattati con modalità manuale, cartacea e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara.

È diritto degli interessati di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e/o la cancellazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Firenze, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze, Piazza San Marco n. 4.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina "Protezione dati" del sito istituzionale di Ateneo al seguente indirizzo <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html> consultando l'"Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici (o loro legali rappresentanti) interessati a partecipare a procedure di scelta del contraente, fornitori di beni e servizi, fornitori di attività di job placement e tirocinio, collaboratori esterni".

ALL

1. Capitolato Speciale.
2. Modello editabile DGUE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
F.to Dott. Massimo Benedetti

